

- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F24.**

IL CONCESSIONARIO
Raffaelli Costruzioni Nautiche in liquidazione
Liquidatore e Commissario Giudiziale
Dott. Francesco Bartolucci
 Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
 Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: procedureconcorsuali.pragma@legalmail.it.

Ancona, addì 12/11/2021

IL CONCESSIONARIO
Raffaelli Costruzioni Nautiche in liquidazione
Liquidatore e Commissario Giudiziale
Dott. Francesco Bartolucci
 Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino
 Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
 Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona			
il	15/11/2021	al n°	2034
		serie	7
con l'esazione di euro		374,00	

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

19 LUG. 2022
 L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 01-5 del registro

N. 1872 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
 Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
 Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
 Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con la quale è stato nominato, quale Ufficiale Rogante di questa Autorità di Sistema Portuale, l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile presso la Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Vista l'istanza presentata dal Sig. Bartolucci Francesco, in qualità di Liquidatore e Commissario Giudiziale della società Raffaelli Costruzioni Nautiche S.p.a. in liquidazione, C.F./P.IVA 00111680419, corrente in Pesaro, Via Toscana n. 5, prot. n. ARR-13602-23_11_2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-12858-14_10_2021;
 Vista la precedente licenza n. 01-10/2020 del 21/09/2020, rep. 1687;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 03/12/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti è pervenuta una domanda concorrente da parte di altro operatore portuale;
 Vista la dichiarazione a firma di tecnico abilitato inerente il nulla osta doganale ex art. 19 D. Lgs. 374/90;
 Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche con prot. n. 9414-15/12/2020, assunto al prot. n. ARR-14632-15_12_2020;
 Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pesaro con prot. n. R.U. 19861 in data 31/12/2020, assunto al prot. n. ARR-15372-31_12_2020;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-264-12_01_2021;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-722-19_01_2021;
 Vista la nota di questa Autorità di Sistema Portuale, prot. n. PAR-5256-22_07_2021 recante comunicazione di improcedibilità della istanza concorrente in ragione della sua non conformità a quanto stabilito nell'avviso e in quanto non comparabile con l'originaria istanza oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art 18 Reg. Cod. Nav.;
 Vista la delibera n. 34 in data 29.09.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;
 Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 26/10/2021 ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 PR_PUUTG_Ingresso_0065418_20211025 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 544,30 in data 08/12/2020, richiesto con atto di accertamento n. 01-145/20 del 03/12/2020;
 Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 2.500,00 in data 14/10/2021, richiesto con atto di accertamento n. 01-108/21 del 11/10/2021;
 Vista l'attestazione di avvenuto versamento in numerario dell'importo di € 1.500,00 in data 24/03/2020, così come integrato con l'importo di € 3.500,00 in data 14/10/2021, per l'importo complessivo di € 5.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
 Vista la polizza assicurativa n. 1/52684/99/172267428 emessa in data 26.03.2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Fano, per un importo assicurato RCT di € 1.000.000,00 unico, nonché per l'importo di € 470.000,00

per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

A RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE codice fiscale 00111680419

di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 405,05 situata nel Comune di Pesaro e precisamente in ambito portuale – Strada tra i due Porti allo scopo di utilizzare un cantiere navale così suddiviso: a) manufatto dello Stato partita n. 130 (ex partita n.123) del Reg. Mod. 23/D1 di mq. 261,10; b) manufatto di facile rimozione di mq. 83,27; c) un'area scoperta ad uso cantiere navale di mq 46,20; d) un allaccio al collettore fognario di ml. 38,20 avente diametro di mm. 160, di cui ml. 12,40 fuori area in concessione per una superficie di mq. 14,38 (compresa fascia di rispetto)

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2020 = € 544,30 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) salvo conguaglio da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 dal 01/01/2020 al 31/12/2020, fatta salva la proroga di un anno prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dovrà produrre pertinente titolo ex D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la sezione di immobile non pertinenza demaniale marittima;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione delle attività di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di prevenzione incendi, di tutela ambientale.
- 10) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove previsto dalla vigente normativa, nonché gli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 11) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili.
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 13) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accertamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, aggiornato da ultimo con Ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106, con relativa rivalutazione all'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) Il concessionario si impegna alla produzione dell'aggiornamento dello stato del concordato preventivo con cadenza annuale e/o su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.